



**Foglio** N **2.08.00**  
**informativo** .

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Straordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.

**Data aggiornamento** 09/03/2010

## **CREDITI DI FIRMA**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Legnano Spa

Sede Sociale e Direzione Generale :Largo F. Tosi, 9 - 20025 Legnano

Capitale Sociale: 472.573.272,00 euro al 20/06/2007 .

Indirizzo E-Mail: [Info@bancadilegnano.it](mailto:Info@bancadilegnano.it)

Indirizzo telematico: [www.bancadilegnano.it](http://www.bancadilegnano.it) e [www.blbanking.it](http://www.blbanking.it)

Telefono 800.100.201 - Fax 0277004377

Codice ABI: 03204

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale/P.IVA 09492720157

Iscritta all'Albo delle Banche: n. 5542

Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5584.8

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia Spa

La societa' e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano.

## **CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA**

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fidejussione, se la garanzia e' data in un'altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fidejussioni passive, cioe' quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

### **Principali rischi (generici e specifici).**

Il principale rischio e' rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

**Condizioni economiche:**

**FIDEJUSSIONI ITALIA ED ESTERO**

- spese fisse per emissione/rinnovo (annuali) piu' eventuali spese telex/swift - spese notarili per autentica firma sostenute a fronte dell'operazione	euro 51,64
- spese fisse per proroga	euro 51,64
- commissioni per durata:	
inferiore a un anno con garanzia reale	1,70% con un minimo di euro 38,73
superiore a un anno con garanzia reale	1,70% con un minimo di euro 38,73
inferiore a un anno senza garanzia reale	3,00% con un minimo di euro 38,73
superiore a un anno senza garanzia reale	3,00% con un minimo di euro 38,73
- spese per estinzione/escussione	euro 5,00

**ACCETTAZIONE BANCARIE**

- commissione annua	1,00%
- spese per comunicazione soggette a trasparenza, ogni invio (spese produzione ed invio documento di sintesi)	euro 2,00

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Diritto del recesso**

Il credito di firma scadrà unicamente previa richiesta di recesso tramite lettera raccomandata, indirizzata alla Banca in seguito a:

- adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti del terzo, da parte del cliente debitore;
- restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto al terzo creditore, a fronte dell'insolvenza del debitore.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Immediati, purché la Banca sia stata liberata dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate oppure, ove ciò non sia possibile, a costituire presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, in ogni caso idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla banca medesima in via di regresso.

### **Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Ufficio Legale Banca di Legnano - Largo Franco Tosi 9, 20025 Legnano (MI)", o inviata per posta elettronica a [info@bancadilegnano.it](mailto:info@bancadilegnano.it) o, infine, via fax al numero 0331521394, o consegnata allo sportello ove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni (90 giorni se trattasi di reclami assoggettabili a depositi titoli, servizi finanziari e di investimento, ivi compreso le cassette di sicurezza). Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma - tel 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)); se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente.
- Prefettura territoriale competente ([www.interno.it](http://www.interno.it) e [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)) nell'ambito delle misure varate dal D.L. 185/08 convertito in l. 2/2009, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, e' possibile utilizzare il presente canale scaricando la modulistica dai predetti siti istituzionali inviando via raccomandata o posta elettronica l'istanza alla Prefettura territorialmente competente.

### **Legenda delle principali nozioni delle operazioni**

Fidejussione: Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Avallo : Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.

